

**AGGIORNAMENTO CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

PREMESSI

- l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, in base alla quale “Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza”;
- l'art. 37 prevede l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori;
- l'art. 1 comma 88 della L. n. 56/2014, che prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di stazione appaltante;
- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30/06/2011, il quale prevede che i rapporti tra Stazione Unica Appaltante ed enti aderenti siano regolati da una convenzione;
- l'art. 19, lett. l), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, “l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 16 del 14/05/2013 relativa all'approvazione della Stazione Unica Appaltante.

Vista la determinazione della Provincia di Vicenza n.146 del 23/02/2018 relativa alla formazione di un elenco unico degli operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di Ingegneria e architettura mediante procedura negoziata

TRA

La Provincia di Vicenza in persona del Dott. Angelo Macchia nato a S. Arsenio (SA) in data 22/02/1956 in qualità di Dirigente del Settore Ufficio Unico Committenza e Forniture con sede a Vicenza - Contrà Gazzolle n. 1 .

E

Comune di /Ente aderente.....

Si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente convenzione viene modificata la Convenzione per il funzionamento della SUA per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture per la Provincia di Vicenza, i Comuni e gli altri Enti sottoscrittori
2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Vicenza, Ufficio Unico di Committenza, Contrà Gazzolle 1, Vicenza.

Art. 2

(Ambito di operatività)

1. La S.U.A. opera come stazione appaltante per l'affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. Ricevuto l'incarico, la S.U.A. si obbliga ad effettuare puntualmente tutte le attività previste nella presente convenzione previa una ordinata programmazione e cronologia di acquisizione degli atti del Comune alla casella Pec della Provincia di Vicenza

Art. 3

(Oneri economici a carico dei Comuni)

1. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. I Comuni aderenti dovranno pagare un canone annuo pari a € 0.40 per ciascun abitante, sulla base dell'ultimo censimento approvato.

Art. 4

Adesione alla convenzione

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta di per sé l'obbligo, per l'Ente aderente, di avvalersi delle gare aggiudicate dalla Provincia di Vicenza quale centrale di committenza.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 5

Regole generali di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante ha sede presso la Provincia di Vicenza.
La S.U.A. funzionerà con modalità operative diverse nelle seguenti ipotesi:
 - a) procedura attivata su iniziativa Provinciale così come previsto dall'art. 6;
 - b) procedura attivata su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore così come previsto dall'art. 8.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Comune/Ente aderente dovrà fornire alla S.U.A., attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. La predetta comunicazione è titolo di precedenza rispetto alle altre richieste.
3. La S.U.A. darà corso alle richieste provenienti dal Comune/Ente aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo alla Pec della Provincia e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro dell'Ufficio preposto, sentito il Comune richiedente. La S.U.A. comunicherà al Comune/Ente aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

Art. 6

Procedura su iniziativa provinciale

1. La S.U.A. comunica al Comune/Ente aderente l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ciascun Comune/Ente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia l'incarico di S.U.A. per quel determinato lavoro, servizio o fornitura.
In tal caso farà pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. tramite Pec una nota d'assenso, sottoscritta dal responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. Il Comune/Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.
3. La S.U.A., previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui il Comune/Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato.

4. Negli atti di gara la Provincia in qualità di S.U.A. dovrà indicare chiaramente che agisce quale Stazione Unica Appaltante e che il Comune/Ente convenzionato potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
5. La S.U.A. svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
6. Resta di competenza del Comune/Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
7. Resta altresì a carico del Comune/Ente aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
8. Il Comune/Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della S.U.A., dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.

Art. 7

Commissioni di gara/ Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedure su iniziativa Provinciale sarà così composta :
 - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia, con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante (Seggio di gara)
 - nel caso in cui il criterio sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara sarà così costituita
 - da un dirigente della Provincia in qualità di Presidente;
 - da due membri esperti, adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale scelti tra i dipendenti della Provincia di Venezia o dipendenti di altre P.A. o dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto, secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza
 - da un dipendente della Provincia, in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8
Procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore

1. La S.U.A. svolge le seguenti attività:

- a) riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara con allegati alla stessa la documentazione di cui al successivo comma 2;
- b) assume l'incarico di compiere tutte le attività inerenti all'indizione, allo svolgimento e alla proposta di aggiudicazione della gara in oggetto secondo la normativa vigente;
- c) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento, provvedendo alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del D.Lvo 50/2016 e a tutte le ulteriori verifiche, attraverso il sistema AVCPASS, in ordine alle dichiarazioni rese dai concorrenti.
- e) informa il Comune/Ente aderente dell'avvenuta proposta di aggiudicazione comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto.

2. Il Comune /Ente aderente mantiene tra le proprie competenze:

- a) l'adozione della determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e del criterio di aggiudicazione;
- b) l'individuazione del Rup ai sensi della normativa vigente;
- c) la programmazione delle opere o lavori da realizzare o delle forniture o servizi da acquisire nonché lo stanziamento della spesa necessaria a carico del rispettivo bilancio;
- d) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la redazione del capitolato speciale d'appalto;
- e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia, previa intesa con il Comune riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune /Ente medesimo;
- f) l'acquisizione del Cig e le successive comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ;
- g) l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto per la parte di propria competenza, nonché le successive fasi di comunicazioni e di esecuzione.

Art. 9
Commissioni di gara/Seggio di gara

1. La Commissione di gara /Seggio di gara nelle procedura su iniziativa del Comune/Ente sottoscrittore sarà così composta:
 - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso provvede direttamente il Dirigente della Provincia o del Comune aderente con l'assistenza di due testimoni , di cui uno può appartenere all'ente interessato all'appalto e un segretario verbalizzante ;
 - nel caso di criterio di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice sarà così costituita :
 - da un dirigente della Provincia di Vicenza o di altro Comune/ Ente aderente alla Sua. o da Dirigente dipendente di Pubblica Amministrazione qualificato per esperienza e curriculum professionale adeguato all'oggetto dell'appalto;
 - da due membri esperti adeguatamente qualificati per esperienza e curriculum professionale tra i dipendenti della Provincia di Vicenza o dei Comuni aderenti o dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o dipendenti pubblici in quiescenza purché di qualifica e profilo adeguati all'oggetto dell'appalto secondo limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in tema di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza;
 - da un dipendente della Provincia di Vicenza o dell' Ente convenzionato interessato all'appalto in qualità di segretario verbalizzante.
2. Il Presidente sarà assistito da un avvocato dipendente dell'Avvocatura Provinciale.

Art. 10
Acquisti Mepa/Consip

1. In caso di acquisizione di beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico Consip, il Comune procederà autonomamente. La S.U.A. si impegna a fornire consulenza ed assistenza, ove richiesto.

Art. 11
Durata convenzione

1. La presente convenzione avrà validità di tre anni, con decorrenza dal 1° settembre 2018.
2. Per tutto il periodo della sua vigenza è aperta l'adesione di Comuni /Enti interessati.

3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno tre mesi, senza alcun rimborso del canone. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
4. In ogni caso l'adesione alla convenzione costituisce impegno al pagamento del canone per l'intera durata della convenzione.

Art. 12 Contenzioso

1. Per le procedure su iniziativa del Comune/Ente aderente sono di competenza di quest'ultimo la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, salvo l'impugnazione di un atto emesso dalla S.U.A. durante la procedura di gara.
2. La Provincia si impegna, in caso di contestazione dei concorrenti, senza ulteriori oneri, a fornire assistenza legale in sede stragiudiziale a mezzo dell'Ufficio di Avvocatura Unica.
3. L'Avvocatura Unica procederà, su richiesta e sulla base della convenzione di cui alla D.C.P. n. 39 del 20/03/2008, appositamente sottoscritta, anche alla difesa giudiziale.

Art. 13 Affidamenti lavori sotto i 150.000 euro e acquisizione servizi e forniture sotto i 40.000 euro

1. I Comuni non capoluogo di Provincia convenzionati per appalti di lavori inferiori a 150.000 euro e per acquisizione di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro e non acquisibili attraverso procedure informatiche, possono operare attraverso la S.U.A. ma solo adottando come criterio di scelta del contraente la procedura negoziata.

Art. 14 Albo fornitori LL.PP.e Servizi di ingegneria e architettura

1. La SUA mette a disposizione dei Comuni aderenti l'Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi di architettura e ingegneria .
2. I Comuni aderenti alla Sua potranno avvalersi, con apposito provvedimento, degli elenchi di cui al comma 1.
3. I Comuni aderenti alla Sua potranno avvalersi degli elenchi di cui al comma 1 anche

per forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro .

Art. 15
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e al D.Lvo 50 / 2016 e sue modif. e integraz.

La Provincia di Vicenza

Il Comune/Ente aderente
